

Fedarcom – CIFA UniTerziario – CIFA UniPmi – CIFA

Fna – CONFSAL SnaIv – CONFSAL


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTERSETTORIALE

**Commercio, Terziario, Distribuzione,
Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo**

Triennio economico e normativo 1 Luglio 2016 – 30 Giugno 2019

Verbale di integrazione all'intesa del 19 dicembre 2016

Roma – 22 giugno 2017



Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2017 presso la sede della CONF.S.A.L. in Roma, V.le Trastevere n. 60 si sono riunite le seguenti OO.SS.:

CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, rappresentata dal suo Presidente, Andrea Cafà e dal referente dell'Area Relazioni Industriali, Salvatore Vigorini che, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese associate alle proprie federazioni ed applicanti il presente contratto collettivo, demanda alle proprie Federazioni di categoria sotto specificate;

FEDARCOM, Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI, rappresentata da Patti Michele Antonio che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

UNITERZIARIO, Unione Imprenditori del Terziario, rappresentata dal suo Presidente, Roberto Nicoletti che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

UNIPMI, Unione Piccole e Medie Industrie, rappresentata dal suo Presidente, Natale Manlio Sorlino che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori rappresentata dal suo Segretario Generale, Marco Paolo Nigi che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, demanda alle proprie Federazione di categoria sotto specificate;

FNA - CONFSAL, Federazione Nazionale Agricoltura rappresenta dal suo Segretario Nazionale, Cosimo Nesci che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;


SNALV - CONFSAL - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze, rappresentato dal suo Segretario Nazionale, Maria Mamone che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

per addvenire alla sottoscrizione del presente verbale di integrazione all'intesa del 19 dicembre 2016 di rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo**, con il quale si intendono integrare, modificare e/o correggere alcune parti del predetto CCNL:

Art. 42 - Periodo di prova:

In riferimento a quanto disposto dall'art. 42 in materia di durata massima del periodo di prova, a correzione di quanto erroneamente riportato nel testo dell'intesa del 19 dicembre 2016, si fissa la durata dello stesso come di seguito riportato:

- a) quadri e primo livello: 180 giorni
- b) secondo e terzo livello: 90 giorni
- c) quarto e quinto livello: 60 giorni
- d) sesto super, sesto e settimo: 45 giorni



Art. 52 – Scatti di competenza

Si chiarisce che, nel caso di lavoratori provenienti dalla precedente disciplina degli scatti di anzianità, quanto stabilito dall'art. 52 entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di raggiungimento dell'ultimo scatto di anzianità in corso di maturazione.

Art. 53 – Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate:

In merito alla disciplina relativa al regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate, si specifica la non cumulabilità per lo stesso lavoratore del suddetto regime retributivo con altri istituti che prevedano una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il lavoro part-time.

In particolare si chiarisce che, nel caso di assunzione di un dipendente tramite contratto di apprendistato professionalizzante, le percentuali di riduzione retributiva stabilite dall'art. 128 del CCNL vanno applicate sui minimi retributivi previsti per la generalità dei lavoratori (regime ordinario).

Art 156 – Clausole Elastiche:

In riferimento a quanto disposto dall'art 156 in materia di applicazione delle clausole elastiche al contratto di lavoro a tempo parziale, confermando l'originaria volontà delle Parti e a correzione di quanto erroneamente riportato nel testo dell'intesa del 19 dicembre 2016 si specifica che:

L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Tabelle retributive:

A correzione di quanto erroneamente indicato nel testo dell'intesa del 19 dicembre 2016, si riporta quanto segue:

Allegato c) Tabelle Retributive Regime Differenziato per il Rilancio delle Aree Svantaggiate
Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi
Periodo 01/12/2016, Livello Quadri: euro 2.048,90;

Allegato d) Tabelle Retributive Regime Ordinario
Settore Pubblici Esercizi e Turismo
Periodo 01/12/2016, Livello Quarto: euro 1.511,14

Allegato f) Tabelle Retributive Regime Differenziato per il Rilancio delle Aree Svantaggiate
Settore Pubblici Esercizi e Turismo,
Periodo 01/12/2016, Livello Primo: euro 1.486,26.



Indennità di funzione Livello Quadri:

In riferimento alle indennità di funzione stabilite agli allegati a) e d) per i lavoratori di Livello Quadro, si chiarisce che le stesse non subiscono alcuna riduzione nell'ipotesi di applicazione di regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate.

CIFA

Audrea Lepi

Fedarcom - CIFA

Marta Per.

UniTerziario - CIFA

Mario

UniPmi - CIFA

Gianni. Gatti

CONFSAL

Marco Maggi

Fna - CONFSAL

Enrico Maggi

Snalv - CONFSAL

Mario Maggi